



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che, all’articolo 4, ha istituito l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, di seguito ANSF;

VISTO il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e successive modificazioni, recante “*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze*”, ed in particolare l’articolo 12 che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali ed autostradali, di seguito ANSFISA;

VISTO, in particolare, il comma 19 del predetto articolo 12, il quale prevede, tra l’altro, che “*Gli organi dell’ANSF rimangono in carica fino alla nomina degli organi dell’Agenzia. Nelle more della piena operatività dell’Agenzia, la cui data è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati*”;

VISTO il decreto 28 gennaio 2020, n. 38, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione concernente il Regolamento recante “Statuto dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, denominata «ANSFISA»”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 16 aprile 2020 n. 105;

VISTO il decreto 13 febbraio 2020, n. 25, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione recante il “Regolamento di amministrazione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, denominata «ANSFISA»”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 16 aprile 2020 n. 105;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 5 febbraio 2020, con cui l’Ing. Fabio Croccolo, dirigente di prima fascia dei ruoli dirigenziali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stato nominato Direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali - ANSFISA;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2020, n. 191, con cui è stato istituito il Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali - ANSFISA;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 agosto 2020, registrato alla Corte dei conti in data 18 settembre 2020, con il quale, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, è stato conferito all’ing. Pier Luigi Giovanni Navone, dirigente di seconda fascia dei ruoli dirigenziali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione generale per la sicurezza delle ferrovie dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali – ANSFISA;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 agosto 2020, registrato alla Corte dei conti in data 18 settembre 2020, con il quale, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, è stato conferito all'ing. Emanuele Renzi, dirigente di seconda fascia dei ruoli dirigenziali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, per la sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti anche alla rete stradale transeuropea e la sicurezza sui sistemi di trasporto rapido di massa dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali - ANSFISA;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 2020, in corso di registrazione, con cui è stato istituito il Comitato Direttivo dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali - ANSFISA;

CONSIDERATO che risultano debitamente nominati gli organi dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali – ANSFISA, di cui al comma 6 dell'articolo 12 del citato decreto legge n. 109 del 2018;

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 19 dell'articolo 12 del predetto decreto legge n. 109 del 2018 *“gli organi dell'ANSF rimangono in carica fino alla nomina degli organi dell'Agenzia.”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 12, comma 19, *“nelle more della piena operatività dell'Agenzia (...) le funzioni e le competenze attribuite alla stessa (...), ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, *“a decorrere dalla data di cui al comma 19, quarto periodo, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) (...) è soppressa e l'esercizio delle relative funzioni è attribuito all'Agenzia, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie”*;

RITENUTO necessario determinare, ai sensi di quanto disposto dal quarto periodo del comma 19 dell'articolo 12, del richiamato decreto legge n. 109 del 2018, la data della piena operatività dell'ANSFISA;

DECRETA

Articolo unico

(Piena operatività dell'ANSFISA)

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 19, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e successive modificazioni, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali – ANSFISA è pienamente operativa a decorrere dalla data di registrazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 2020, istitutivo del Comitato direttivo.



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 2, del predetto decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, dalla data di cui al precedente comma è soppressa l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie – ANSF, e l'ANSFISA succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi dell'ANSF, e ne acquisisce le risorse umani, strumentali e finanziarie.

3. Nelle more della strutturazione organizzativa dell'ANSFISA, le nuove competenze e funzioni attribuite all'Agenzia in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali ed autostradali e di trasporto rapido di massa dall'articolo 12 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e successive modificazioni, saranno progressivamente svolte tramite avvalimento delle strutture ministeriali, da adottare sulla base di appositi protocolli da stipulare con il Dipartimento per le infrastrutture e i sistemi informativi e statistici.

4. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Paola De Micheli